

Introduzione

Il presente elaborato si pone l’obiettivo di esaminare una fattispecie che è stata abrogata nel 1981, ma che alla luce dei nuovi cambiamenti continua ad essere oggetto di dibattito: il delitto di plagio

L’uomo è un animale sociale¹ che tende per sua natura ad unirsi agli altri uomini e a condurre la propria vita immerso in una dimensione dove i rapporti interpersonali ne condizionano la crescita, la cultura e i pensieri.

Se l’individuo è sottoposto ad influenze esterne che guidano la sua azione, in qualche caso privandolo perfino della sua capacità di autodeterminazione, è opportuno domandarsi quando tali condizionamenti possano determinare una lesione dei diritti, mettendo in atto una vera e propria condotta criminosa e se come tale possa essere punita.

L’uomo sin dai tempi più remoti, quando si trattava di motivare scelte che alla società sembravano inspiegabili, ricorreva al concetto di manipolazione mentale, ritenendo che queste fossero senz’altro frutto di un condizionamento psichico indebito posto in essere da un soggetto a danno di un altro.

Numerosi a tal riguardo sono gli esempi ricorrenti nella storia e spesso tali condotte venivano punite tramite il reato di plagio.

Nel nostro ordinamento tale delitto venne introdotto e configurato per la prima autonomamente nel 1930 e trovava la propria disciplina all’articolo 603 c.p.

Quest’ultimo, la cui previsione fu messa in discussione fin dai lavori preparatori del codice, fu oggetto nel corso del tempo di numerosi dibattiti e interpretazioni, tanto che sono emerse da questi tre diverse concezioni del delitto: economica o ottocentesca, psicologica o medievale e infine quella psicosociale o moderna.

¹ Così scriveva Aristotele nel IV a.C. nella sua *Politica*

A causa dei molteplici dubbi che riguardavano la disposizione, questa a lungo ha visto la sua disapplicazione fino al 1968, anno in cui si ebbe la prima e unica condanna per plagio con il c.d. caso Braibanti.

Il c.d. *affaire* Braibanti, oltre ad avere una notevole risonanza nell'opinione pubblica, aprì nuovamente il dibattito scientifico e culturale sull'articolo 603 c.p. caratterizzato da varie critiche e tra queste in particolare veniva posta in dubbio la sua legittimità costituzionale, lamentando una violazione da un lato del principio di legalità sancito all'articolo 25 della Costituzione per mancanza di determinatezza e di tassatività nella formulazione degli elementi del preceitto e dall'altro dell'articolo 21 della Carta, poiché la vaghezza della norma avrebbe potuto comportare un'indebita limitazione della libertà di ogni individuo di manifestare il proprio pensiero.

Successivamente, proprio sulla base di tali critiche in occasione del c.d. caso Grasso, la Corte Costituzionale dichiarò con una pronuncia storica l'incostituzionalità dell'articolo 603 c.p., determinandone così la sua ufficiale abrogazione dal nostro ordinamento.

La sentenza 96 del 1981, la cui ampia e dottissima motivazione fu redatta dall'insigne Giudice relatore Edoardo Volterra, pose al centro della propria indagine la verifica di compatibilità tra la norma e l'art. 25, II Cost e a tal fine, la Consulta svolse dapprima una dettagliata e approfondita ricostruzione storica del delitto di plagio e successivamente cercò di cogliere il significato dell'articolo 603 c.p. anche alla luce delle varie ricostruzioni dottrinali e giurisprudenziali.

Tale analisi condusse la Consulta a giudicare impreciso e indeterminato il carattere della norma, che faceva sì che questa fosse «una mina vagante» del nostro ordinamento che rischiava di essere applicata a qualsiasi fatto che implicasse una dipendenza psichica di un essere umano nei confronti di un altro c.p. e fu proprio per queste ragioni che ritenne doveroso dichiararne l'illegittimità costituzionale per contrasto con il principio di tassatività contenuto nella riserva assoluta di legge in materia penale, sancito nell'articolo 25, II della Costituzione.

La pronuncia n. 96 del 1981 è storica nel nostro ordinamento, non solo per aver decretato l'abrogazione dell'articolo 603 c.p., ma per essere stata anche la prima sentenza di accoglimento fondata sull'articolo 25, II Costituzione e per aver rappresentato un ulteriore sviluppo del principio di determinatezza, ma, ciò nonostante, neppure questa fu ed è esente da critiche.

Malgrado la decretata incostituzionalità dell'art. 603 c.p., il dibattito scientifico e culturale sul delitto di plagio non si è mai esaurito. Alla luce anche degli ultimi sviluppi sociali e tecnologici che hanno determinato l'emergere di nuove forme di aggressione, non sono mancate opinioni che hanno denunciato un vuoto legislativo nel nostro ordinamento, ritenendo di fatto che le varie fattispecie poste a tutela della persona, del patrimonio e dell'ordine pubblico non siano sufficientemente in grado di salvaguardare un determinato aspetto della persona umana: l'integrità psichica, intesa come autenticità dei meccanismi formativi della libertà.

Il presente elaborato prendendo come paradigma la motivazione che ha condotto la Corte Costituzionale a dichiarare l'incostituzionalità dell'articolo 603 c.p., ha preso avvio analizzando la genesi e l'evoluzione del plagio nella storia e nei vari ordinamenti anche stranieri, partendo dal Codice di Hammurabi fino al Codice Rocco del 1930.

Successivamente sono state esaminate la *ratio* e le motivazioni che hanno spinto il Legislatore a prevedere l'articolo 603 c.p., nonché l'ampio dibattito che dapprima ha preceduto la sua introduzione e quello che ne è seguito, approfondendo le varie esegezi che vi sono state in dottrina e in giurisprudenza e che hanno determinato il passaggio da una concezione materiale ad una psicologica del delitto, facendo doverosa memoria del caso Braibanti, che è stata la prima e unica condanna nel nostro ordinamento per plagio e infine la declaratoria di incostituzionalità del 1981. L'esigenza di tutelare l'integrità psichica emerge soprattutto in materia di manipolazione mentale, pertanto dopo aver fatto un breve *excursus* storico, richiamando alla memoria alcuni episodi famosi come quelli del massacro di Cielo Drive del 1969 per opera della Manson Family, di Patty Hearst e del suicidio di massa di *Jonestown*, il presente lavoro analizza le varie tecniche psicologiche

presenti nei fenomeni dell'associazione terroristica, della criminalità organizzata, delle relazioni affettive, in particolare rifacendosi al *gaslighting* e infine quello settario, da sempre ritenuto l'ambito per eccellenza della manipolazione mentale. Il progresso scientifico e tecnologico se da un lato hanno introdotto numerosi benefici, dall'altro hanno dato vita a nuove realtà da cui sono derivate numerose problematiche legate all'utilizzo dei *social network* da parte dei minori. In particolar modo negli ultimi anni la discussione sull'opportunità di reintrodurre il delitto di plagio è nuovamente emersa con la diffusione di alcuni fenomeni *online*, *online death games*, il cui esempio è dato dalla *The Blue Whale Challenge* e dai gruppi pro-ana/pro-mia che incitano i loro componenti, soprattutto minori, ad assumere comportamenti molto pericolosi per sé stessi portandoli fino alla morte. Non possiamo dimenticare che è compito di ogni Stato di diritto fornire protezione a quelle persone la cui integrità psichica e mentale venga messa in pericolo, soprattutto quando i soggetti in questione sono minorenni.

I Genesi ed evoluzione di un delitto secolare: il plagio.

1. L'origine del termine “plagio” e la previsione del delitto dal codice di Hammurabi alla *Lex Fabia*. 2. La *Lex Fabia*. 3. Il plagio dall'epoca di Diocleziano a quella moderna. 4. Il plagio nelle codificazioni europee della prima metà dell'Ottocento. I codici di area “austriaca”. 5. Le codificazioni della seconda metà dell'Ottocento: il codice germanico del 1871 e la fattispecie del *Menschenraub*. 6. Le previsioni nella legislazione preunitaria. 6.1 Segue. *Il Granducato di Toscana. L'importante testimonianza di Giovanni Carmignani*. 6.2 Segue. *Il Codice penale del Granducato di Toscana del 1853*. 7. Il Codice Zanardelli

1. L'origine del termine “plagio” e la previsione del delitto dal codice di Hammurabi alla *Lex Fabia*.

Il termine “plagio” nel tempo è stato assunto dal diritto in diversi significati per designare fattispecie sia civili che penali.

L'originaria accezione è quella di plagio civile, meglio conosciuto come delitto di plagio, dal quale sono derivate le altre due varianti semantiche di plagio politico² e plagio letterario³ (o scientifico e artistico), fattispecie quest'ultima contemplata da gran parte delle legislazioni moderne.

Già gli ordinamenti giuridici preromani dell'oriente mediterraneo prevedevano e punivano delle condotte che sono state poi ricondotte, nel corso del tempo, alla nozione di plagio.

In tal senso, il Codice di Hammurabi puniva il *sequestro del fanciullo libero*, il *furto* e la *ricettazione di schiavi*, nonché l'*induzione e il favoreggiamiento alla fuga dei servi* con la pena di morte, senza alcuna distinzione in base allo *status* del soggetto passivo⁴.

Accadeva diversamente nel diritto ebraico⁵, dove le medesime condotte venivano

² Previsto da vari autori e in antiche leggi per indicare l'azione di arruolare illegittimamente taluno contro la propria volontà in armate straniere di terra o di mare.

³ Consiste nell'azione di farsi credere autore di prodotti dell'ingegno altrui e di riprodurli fraudolentemente.

⁴ Si veda R. LAMBERTINI, *Plagium*, Milano, Giuffrè, 1980, pp. 1-2

⁵ *Esodo XXXI.16* (Traduzione dei Settanta) e *Deuteronomio XXIV.7* (Traduzione dei Settanta), richiamati da R. LAMBERTINI, *Plagium*, cit., pp. 2-3

punite, ma la morte⁶ era contemplata solamente se la vittima fosse stata un uomo libero.

Le fonti del mondo greco antico⁷ testimoniano come il plagio, ἀνδραποδισμός, fosse una pratica molto diffusa, tanto da divenire nel tempo una vera e propria piaga sociale. Gli “andrapodisti” erano dei veri e proprio professionisti del sequestro di persona, un reato che richiedeva il concorso di più soggetti e una solida base organizzativa e che il diritto greco puniva con pena capitale.

Il paganesimo e, con quello, l’assenza di considerazione del valore dell’essere umano, come persona, tendevano a caratterizzare la maggior parte delle società antiche, nelle quali l’uomo spesso veniva equiparato alle cose⁸.

Appare opportuno rilevare a questo punto come l’ordinamento romano, nel quale vi era una *summa divisio*⁹ tra liberi e schiavi, disciplinasse in maniera rigida e tassativa i casi in cui era ammesso il passaggio tra le due categorie.

Al di là di queste specifiche discipline, si configurava il delitto di plagio, che si sostanziava nell’impossessarsi di un uomo impedendogli la libera disposizione di sé, o nel renderlo oggetto di negozi giuridici quali vendita, donazione o permuta.

⁶ L’unica eccezione si trova nel *Pentateuco* (*Genesi XXXVII.25-28*) in cui è narrato il famoso episodio di plagio a danno di Giuseppe, venduto dai fratelli ad una carovana di Ismaeliti, conclusosi non con la pena di morte degli autori del crimine, ma con il loro perdono.

⁷ Così lo testimonia Polluce in *Onomasticon* III.78 e Senofonte in *Memorabilia* I.2.62, richiamati da R. LAMBERTINI, *op. cit.*, p. 3 ss.

⁸ Si veda F. CARRARA, *Programma del corso di diritto criminale*, 3^a ed., vol. II, Lucca, 1873, p. 599

⁹ Come scriveva il giurista Gaio nelle sue *Istitutiones* I,9: «*Omnis homines aut liberi sunt aut servi.*».

Le fonti letterarie¹⁰ ed epigrafiche¹¹ romane testimoniano come già a partire dal I a.C. i termini *plagiarius* o *plagiator* venissero utilizzati per indicare l'autore di quegli illeciti puniti dalla *Lex Fabia* del III a.C., conosciuta anche come, proprio per tale ragione, *Lex Fabia de plagio* o *de plagiariis*.

Difatti il termine *plagium* non compare mai nel provvedimento in questione, ma il suo utilizzo nelle fonti giuridiche emergerà solo a partire dal III d.C. ed è in virtù

¹⁰ Lo studioso Lambertini ipotizza essere stato Cicerone il primo ad impiegare in senso tecnico il termine *plagiarius* in una lettera indirizzata al fratello Quinto del 59 a.C. in cui si legge:
«*Quid vero ad C. Fabium nescio quem (nam eam quoque epistulam T. Catienus circumgestat): renuntiari tibi Licinium plagiarium cum suo pullo milvino tributa exigere?*»; (Cic. *Ad Quint. Fratr.* 1.2.6) Si fa riferimento a R. LAMBERTINI, *op.cit.*, p. 45 ss.

Non solo: il termine *plagiarius* compare anche nel *De tranquillitate animi*, VIII.4 di Seneca, in cui si afferma che solamente chi è povero e non desidera ricchezze, trascorre in pace l'esistenza e non teme avari, imbrogioni, briganti o plagiari, poiché a differenza di questi ultimi non possiede servi. Bisogna comunque rilevare come il primo impiego del lemma con riferimento al plagio letterario sia avvenuto nel famosissimo epigramma 52 di Marziale, nel quale si compie una similitudine tra chi si appropria dell'altrui produzione artistica e il plagiario di uomini.

Più in particolare nel suddetto epigramma si legge:

«*Commentendo tibi, Quintiane, nostros –
Nostris dicere si tamen libellos
Possum, quos recitat tuus poeta-:
si de servitio gravi querentur,
ad assertor venias satisque quereuntur,
ad assertor venias satisque praestes,
et, cum dominum vocabit ille,
dicas esse meos manuque missos.
Hoc si terque quaeterque clamitaris,
inpones plagiario pudorem.*» (Mart. *Epigr.* 1.52)

Tali fonti sono richiamate da R. LAMBERTINI, *op. cit.*, p. 45 ss; nonché anche da M. SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia. Le origini del plagio*, Torino, Giappichelli Editore, 2022, p. 144 ss.

¹¹ In particolare, il riferimento è ad un'iscrizione pompeiana databile dopo il 50 d.C. in cui la dea Venere viene definita plagiaria:

«*Venus enim
Plagiaria
est: quia exsanguni
meum petit,
in vies tumultu
pariet; optet
sibi, ut bene
naviget,
quod et
Ario sua r(organat?)*» (CIL. IV.1410)

Diverse sono le interpretazioni del termine *plagiaria*, ma la più plausibile è quella che vede la dea come una seduttrice, una plagiatrice, proprio perché metaforicamente ha sottratto ad Arione, la scrivente, l'amato. Si veda sul punto M. SCOGNAMIGLIO, *Lex Fabia. Le origini del plagio*, cit., p. 143.

di ciò che alcuni studiosi hanno ritenuto che l'impiego della locuzione, prima nella forma aggettivale di *plagiarius* e poi di *plagium*, sia avvenuto innanzitutto nel linguaggio corrente e poi anche nel contesto giuridico¹².

Fu nell'antica Roma, quindi, che si cominciò ad impiegare a livello popolare, il termine di plagio e sull'etimologia di questo, nel corso del tempo, la letteratura stessa ha avuto modo di dibattere in modo intenso.

Certa parte di questa¹³ ha sostenuto come tale termine derivasse dal latino *plaga*, inteso come battitura, bastonatura, con un'allusione alla fustigazione, ossia alla pena che secondo alcuni era quella riservata ai plagiari dalla *Lex Fabia*¹⁴.

Altra¹⁵ invece ha ricavato la sua radice dal medesimo vocabolo latino, ma con il significato di 'rete da caccia', per cui il *plagiator* o *plagiarius* era colui che catturava gli uomini con le proprie trappole, proprio come un cacciatore fa con le sue prede.

Altra ancora ha individuato la genesi nel greco antico: chi¹⁶ nel verbo *πλάζω* nel senso di spingere, fuorviare e, per estensione, sottrarre; e, infine, chi nell'aggettivo *πλάγιος*, che significa obliquo, tortuoso o, in senso figurato, sotterfugio. Quest'ultima è la tesi del teologo Isidoro di Siviglia, ritenuta dominante. Lo studioso nella sua *Etymologiae X.221* definisce «*Plagiator, apò τοù plagion, id este, obliquo, quod non certa via gradiatur, sed pelliciendo dolis*», sottolineando non l'aspetto violento dell'attività del plagiario, bensì quello subdolo e ingannevole che spesso sostituisce o anticipa il primo¹⁷.

Nel diritto romano sotto la denominazione di *crimen plagii* erano riunite una serie

¹² Si veda per tutti M. SCOGNAMIGLIO, *op. cit.*, p. 146.

¹³Si veda Ambrogio Calepio, *Dictionarium Venetiis*, 1567, voce *Plagiarius*, p. 282: «*Dictus plagiarius, quod qui criminis huius convicti essent, lege Flavia plagis damnarentur*» Richiamato da R. LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 41 ss.

¹⁴Lambertini sottolinea che l'editto di Teodorico accenna ad una simile pena, ma ciò non prova che fosse quella prevista dalla *Lex Fabia*. Si veda R. LAMBERTINI, *Plagium*, op. cit., p. 45

¹⁵Si veda E. FORCELLINI, *Lexicon Totius Latinitatis*, Tomo III, voce *Plagium*, p. 441 (richiamato da R. LAMBERTINI, *Plagium*, cit., p. 44): «*est etiam rete pluribus plagis contextum*».

¹⁶ Così M. MOLE', *Plagio in Novissimo Digesto Italiano*, Vol. XIII, Torino, Utet, pp. 116 – 121 richiamato da E. MARVELLI, M. SCIARRINO, *L'evoluzione giuridica del plagio nella normativa italiana e sammarinese*, in *Sul Filo del Diritto*, anno 4. n. 4, 2013 p.1

¹⁷ R. LAMBERTINI, *Plagium*, cit. p. 43